

Prot. PE **242196/231A** Potenza II**12 DIC. 2020**

Allegati n. \_ fogli \_

 Posta certificata  
 Posta raccomandataAlla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente ed Energia  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
SEDE[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)Spett.le EOLICA MUNRO LUCANO S.r.l.  
Via della Chimica, n°103  
85100 Potenza (PZ)  
[elicamuroluca@pec.it](mailto:elicamuroluca@pec.it)

<b>Oggetto:</b>	Impianto eolico ed opere connesse in comune di Potenza (PZ), Cancellara (PZ) e Vaglio di Basilicata (PZ), località Cozzo Staccata, Piano Grande, Costa Lagarelli, Pantoni e Piano di Giova.
<b>Richiedente:</b>	EOLICA MURO LUCANO S.r.l.
<b>Riferimento</b>	Prot. 234796 del 10 dicembre 2020

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto alla tipologia di autorizzazione e alla modalità di attraversamento di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico, considerato che dalla presa visione di quanto trasmesso:

- non emergono** chiare interferenze delle opere da realizzare con aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico;
- emergono** chiare interferenze delle opere da realizzare con aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico;

**dato atto:**

- che la normativa fondamentale del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. 25 luglio 1904 n. 523) il cui Capo VII dedicato alla polizia delle acque pubbliche – pone alcuni divieti in materia di edificazione in fregio ai corpi idrici diretti a tutelare gli interessi pubblici connessi con la tutela demaniale ed idraulica delle acque e delle relative fasce di rispetto;
- che l'art. 96 individua i lavori ed atti vietati "in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese", includendo (lettera f) "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.";
- che parimenti è vietata, ai sensi della successiva lettera g), "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti", in tal caso a prescindere dal limite spaziale di cui sopra;
- che inoltre, l'art. 133 (1 comma, lett. a) del Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 vieta, in modo assoluto, sui - "corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione", "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i



REGIONE BASILICATA

fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua";

- che i limiti di rispetto dagli argini fluviali hanno carattere inderogabile e possono essere superati solo sulla scorta di ponderata valutazione di interventi per la miglior tutela del regolare regime delle acque pubbliche;

si riporta di seguito la documentazione tecnica richiesta necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica resa ai sensi del R.D.523/1904 rappresentata principalmente da *specificata documentazione, grafica e descrittiva, delle interferenze delle opere principali, connesse e delle infrastrutture indispensabili, previste in progetto, con il Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico. In particolare, preso atto della documentazione pervenuta presso codesto ufficio, si chiede l'integrazione con i seguenti elaborati:*

- dovranno essere rappresentati in un'unica tavola tutte le interferenze sia con l'alveo attivo che con le aree di rispetto ai sensi dell'art.96 del R.D. 523/1904;
- per ogni singola interferenza dovrà essere presentata una tavola specifica contenente la planimetria catastale, lo stato di fatto, quello di progetto con la descrizione della modalità di risoluzione dell'interferenza (interrata, aerea, parallela all'alveo, su infrastrutture esistenti, ecc.);
- lo studio idraulico contenente la verifica degli interventi/attraversamenti su sezioni idrauliche pre-post intervento;
- verifica di eventuali interazioni delle opere di fondazione con gli ammassi acquiferi al fine di scongiurare interferenze tali da modificare il regime idrologico degli stessi;
- verifica della compatibilità delle opere da eseguire con le aree di salvaguardia delle sorgenti ricomprese nella zona di intervento delimitate come dettagliato dalle "Direttive Tecniche e procedurali" adottate con DGR 663/2014.

Si precisa inoltre, che l'Autorizzazione Idraulica resa ai sensi del R.D. 523/1904 è riferita alla sola realizzazione dei lavori. Successivamente e prima dell'inizio dei lavori la società dovrà richiedere con apposita istanza la formale concessione demaniale di occupazione di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico per il calcolo del relativo canone minimo ricognitorio previsto per l'attraversamento di che trattasi.

Nel restare a disposizione per ogni necessario chiarimento, si porgono

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Ufficio  
(Ing. *Europe* GALANTE)

  
P.O. GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE CONCESSIONI  
geol. Gerardo Colangelo - Tel 0972.669079  
gerardo.colangelo@regione.basilicata.it